

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 D.LGS 50/2016, SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 60 MESI A FAVORE DI ALER BERGAMO-LECCOSONDRIO - CIG: 944551800A

QUESITO N. 4

si chiede se il requisito di aver eseguito o aver in corso almeno un contratto di brokeraggio che abbia un volume di premi annui gestiti pari o superiore a 660.000,00 euro, può essere riferito ad un contratto di brokeraggio attivo con una Holding per tutte le società collegate e controllate. Si chiede inoltre se il volume dei premi di € 660.000,00 riferito ad un solo anno singolarmente considerato, è sufficiente che sia avvenuto per un solo anno nel quinquennio oppure se tale requisito debba essere replicato per ogni anno nel quinquennio (2017-2018-2019-2020-2021)

RISPOSTA QUESITO N. 4

Il requisito può essere riferito anche ad un contratto di brokeraggio attivo con una Holding per tutte le società collegate e controllate, purché dimostrabile attraverso adeguata documentazione contrattuale che faccia riferimento alla capogruppo (l'operatore economico partecipante dovrà dimostrare che dette società facciano parte della Holding). Tale contratto dovrà avere ad oggetto il servizio di brokeraggio; dovrà avere, con riferimento a quanto conseguito dalla Holding, un volume premi annuo pari o superiore ad € 660.000,00 (la somma annua dei premi percepiti dal broker a mezzo delle società facenti parte della Holding dovrà essere pari o superiore ad € 660.000,00); il pagamento dei premi percepiti dal broker (pari o superiore ad € 660.000,00 con riferimento ad un anno) dovrà far riferimento, per competenza, ad uno degli esercizi indicati (2017/2018/2019/2020/2021); il contratto di brokeraggio stipulato con la Holding dovrà essere stato sottoscritto nel quinquennio considerato (ovvero i contratti stipulati con le società controllate o collegate alla Holding dovranno, tutti, essere riferiti al quinquennio considerato dimodoché l'ammontare annuo dei premi conseguiti sia pari o superiore ad 660.000,00).

Nel quinquennio 2017/2021 deve esservi almeno un contratto, stipulato, che abbia un volume annuale di premi gestiti pari o superiore ad € 660.000,00: il volume dei premi deve essere pari o superiore ad € 660.000,00 con riferimento ad un anno singolarmente considerato; non è necessario che il contratto copra l'intero quinquennio; non deve essere replicato per ogni anno del quinquennio.

QUESITO N. 5

con riferimento al seguente requisito : e) aver eseguito o aver in corso almeno un contratto di brokeraggio che abbia un volume di premi annui gestiti pari o superiore a 660.000,00 euro. Tale richiesta deve riferirsi ad un contratto di brokeraggio attivato nel quinquennio gennaio 2017 / dicembre 2021; - si chiede se sia possibile utilizzare un contratto attivato anche in un periodo antecedente al 2017 che però sia in vigore nel quinquennio 2017-2021: - si chiede altresì se il contratto debba possedere il volume di premi pari o superiore a 660.000,00 euro per una annualità o per tutte e cinque le annualità dal 2017 al 2021.

RISPOSTA QUESITO N. 5

Non è possibile utilizzare un contratto attivato anche in un periodo antecedente al 2017 benché sia

in vigore nel quinquennio 2017-2021.

Nel quinquennio 2017/2021 deve esservi almeno un contratto, stipulato, che abbia un volume annuale di premi gestiti pari o superiore ad € 660.000,00: il volume dei premi deve essere pari o superiore ad € 660.000,00 con riferimento ad un anno singolarmente considerato; non è necessario che il contratto copra l'intero quinquennio; non deve essere replicato per ogni anno del quinquennio.

QUESITO N. 6

con riferimento alla relazione tecnica si chiede se nelle 12 facciate vadano conteggiati anche copertina e indice o se si possano conteggiare a parte

RISPOSTA QUESITO N. 6

Nella relazione tecnica copertina ed indice della stessa possono essere conteggiate a parte, oltre le 12 facciate previste.

QUESITO N. 7

con riferimento al punto 6 C del capitolato si chiede quanto segue: - nella frase "Il sistema dovrà essere personalizzato in base alle esigenze di Aler," si chiede conferma che per personalizzazione si intende solo che quanto richiamato nei capoversi precedenti del Punto C sia riscontrabile nella piattaforma dell'aggiudicatario e non invece un altro genere di personalizzazioni da attuare su successive richieste dell'Ente al momento non indicate. - Qualora si intendesse invece la necessità di personalizzare con successive richieste, non esplicitate nel capitolato, il programma informatico messo a disposizione, vi segnaliamo che inserire tali obbligo nel capitolato non consente di stabilire limiti, termini, modalità e costi delle modifiche eventualmente richieste. Pertanto, qualora questo fosse il caso, chiediamo cortesemente che tale frase venga tolta dal capitolato lasciando la valutazione delle specifiche tecniche della piattaforma informatica offerta nella sola relazione tecnica

RISPOSTA QUESITO N. 7

si intende solo che quanto richiamato nei capoversi precedenti del Punto C sia riscontrabile nella piattaforma dell'aggiudicatario

QUESITO N. 8

In relazione, alla nomina del broker aggiudicatario quale Responsabile del Trattamento dei dati prevista dall'art. 6 dello schema di contratto, segnaliamo che la specificità dell'attività posta in essere dal broker dovrebbe guidare la scelta rispetto al ruolo da assumere nella gestione dei dati personali, secondo la normativa ad oggi vigente, deponendo a favore dell'inquadramento dello stesso come Titolare autonomo del trattamento e ciò in virtù sia delle specifiche attività svolte dall'intermediario assicurativo, che di quanto disposto dal Garante della Privacy sul tema della corretta veste giuridica delle Imprese di Assicurazione (cui la figura del broker viene assimilata per analogia di attività svolta) ad essere nominate Titolari del trattamento dei dati. Il broker, al fine di poter correttamente svolgere il suo ruolo di intermediario nell'interesse del Cliente, necessita, infatti, di un grado di autonomia operativa ampio, che è possibile ottenere solo attraverso la qualifica di Titolare. Inoltre, l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa non può in alcun modo formare oggetto di "delega" da parte del soggetto che affida tale servizio (presupposto di una nomina a Responsabile), in quanto la stessa può essere svolta esclusivamente da soggetti specializzati e sottoposti ad una disciplina di settore. Ciò peraltro trova ulteriore conferma nei due provvedimenti emessi dal Garante ("Ruolo soggettivo dell'impresa assicurativa nell'ambito dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi" e "Esonero dall'informativa in ambito assicurativo - c.d. catena assicurativa") dal cui combinato disposto si ricava che ai fini della qualificazione di un soggetto quale titolare o responsabile

del trattamento, è necessario valutare, caso per caso, la specificità dell'attività posta in essere, non rilevando a tal fine la modalità con la quale avviene il trasferimento dei dati. L'attività di intermediazione assicurativa, come noto, è disciplinata da una specifica normativa primaria e secondaria (artt. 1882 ss. c.c.; D. Lgs. n. 209/2005 "Codice delle assicurazioni"; Regolamento IVASS n. 40/2018) che ne riserva l'esercizio ad operatori specializzati che operano sotto la vigilanza di un'Autorità di controllo (IVASS). Precisiamo altresì che la base giuridica legittimante il trasferimento dei dati, può essere rinvenibile nell'art. 6, par.1, lett. b), del Regolamento stesso (trattamento necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte). Ipotesi, questa, che rende evidente come un eventuale trattamento effettuato a fini diversi da quelli di intermediazione assicurativa (es. marketing) sia a noi precluso pena la violazione degli obblighi contrattuali, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra riportato, vi chiediamo gentilmente di confermarci che il broker aggiudicatario verrà nominato quale Titolare Autonomo del Trattamento dei dati

RISPOSTA QUESITO N. 8

Vista l'osservazione si conferma che il broker è Titolare Autonomo del Trattamento dei dati. A tal fine non necessita di alcuna nomina da parte della Stazione Appaltante. Si procederà, in sede contrattuale, con l'aggiudicatario, ad escludere ogni riferimento alla nomina dello stesso quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).

QUESITO N. 9

si chiede cortesemente di confermare che nel campo offerta economica presente su sintel nonché nel modulo da Voi predisposto dovrà essere indicata la provvigione offerta (e non il prezzo in Euro). Si chiede infine di confermare che eventuali indice e copertina non saranno conteggiati nelle 12 facciate previste per la redazione dell'offerta tecnica

RISPOSTA QUESITO N. 9

Si conferma che sia nel campo offerta economica di Sintel che nel modulo offerta economica deve essere indicata la percentuale di provvigione offerta.

Vedi risposta a quesito n.6

Distinti saluti

IL RUP

Dr.ssa Mariagrazia Maffoni

